

REGOLAMENTO GENERALE

FINALITA' DELLA FIERA

Art. 1 - La Fiera di Sant'Alessandro (d'ora innanzi Manifestazione) ha la finalità di promuovere l'immagine e l'attività delle imprese operanti nel settore agrario e zootecnico. I prodotti, le attività e i servizi ammessi alla Manifestazione sono: attrezzature e prodotti per l'agricoltura, attrezzature e prodotti per la zootecnia, articoli per l'equitazione, bestiame in rassegna zootecnica (bovini, equidi, caprini e ovini), prodotti alimentari di produzione tipica, aziende ed enti attivi nella tutela e promozione del territorio, attrezzature e prodotti per il giardinaggio e arredo giardino, didattica e riscoperta del territorio e del rapporto fra uomo, ambiente e tradizioni, servizi attinenti ai settori di riferimento, stampa specializzata e altri settori attinenti il tema della Manifestazione.

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 2 - Bergamo Fiera Nuova S.p.a. è la società Titolare della Manifestazione. Promoberg Srl è la società che gestisce la Segreteria Organizzativa della Manifestazione (d'ora innanzi Organizzatore) con sede legale in Bergamo in via Borgo Palazzo n. 137 e sede operativa in Bergamo in via Lunga c/o Fiera di Bergamo. Contatti: Tel. 035 3230913 - Mail fieradisantalessandro@promoberg.it - Sito fieradisantalessandro.it La Manifestazione ha luogo presso la sede operativa di Promoberg.

Art. 3 - La Manifestazione si svolge da Venerdì 1 a Domenica 3 Settembre 2023 ed è aperta al pubblico nei seguenti orari: Venerdì dalle 14.30 alle 22.30, Sabato dalle 9 alle 22.30 e Domenica dalle 9 alle 19. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, il periodo di svolgimento della Manifestazione, le date di apertura, di chiusura e gli orari tutti della Manifestazione, senza che competa agli Espositori e/o ai terzi alcun rimborso o indennizzo.

Art. 4 - Ai visitatori è vietato distribuire materiale propagandistico e vendere merce. In caso di violazione di dette norme l'Organizzatore, per salvaguardare il corretto svolgimento della Manifestazione e tutelare gli Espositori da forme di concorrenza sleale, si riserva la facoltà di allontanare dalla manifestazione i trasgressori. L'Organizzatore potrà concedere deroghe a tali divieti solo per attività senza scopo di lucro e di interesse filantropico.

Art. 5 - La Manifestazione è regolata dalla L.R. n. 6/2010 così come successivamente modificata ed integrata, dalle norme del presente Regolamento Generale (R.G.) e del Quadro Espositori consultabile al link <https://file.bergamofiera.it/PromoBerg/2022/6-QEaprile2022.pdf> nonché dalla normativa per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 eventualmente vigente al momento di svolgimento della Manifestazione. Per gli Espositori di bestiame: formano parte integrante del presente regolamento anche le norme sanitarie e il Regolamento Particolare, allegati al Contratto di Partecipazione

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA FIERA

Art. 6 - L'ammissione è subordinata alla presentazione del Contratto di Partecipazione sottoscritto in tutte le sue parti ed al versamento dell'acconto, pari ad euro 200,00 oltre IVA. L'accettazione dei moduli di contratto regolarmente pervenuti è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Organizzatore e verrà comunicata all'Espositore con lettera o tramite e-mail. L'Organizzatore provvederà ad assegnare gli spazi richiesti nella posizione che gli apparirà più opportuna. L'Organizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora non sia versata la somma dovuta a titolo di acconto ovvero qualora non sia rispettato il termine per l'accettazione indicato nel contratto di partecipazione. In tal caso nulla sarà dovuto all'espositore a titolo di indennizzo o risarcimento. La volontà di risolvere il contratto verrà comunicata all'espositore con raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC.

Art. 7 - L'Espositore è tenuto a produrre una visura della CCIAA aggiornata relativa alla propria impresa. N.B. Nel caso di cambiamenti di ragione sociale, sede, rappresentanza legale, capitale, numero di iscrizione alla CCIAA successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, l'Espositore sarà tenuto ad inviare un nuovo certificato aggiornato.

Art. 8 - Il Contratto di Partecipazione presentato dai rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione dell'azienda rappresentata e della sua sede, ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e/o la permanenza del rapporto di rappresentanza. Nel caso in cui i rappresentanti, i concessionari o gli agenti partecipino alla Manifestazione senza essere stati autorizzati, gli stessi devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore, che si riserva di decidere insindacabilmente in merito alla loro permanenza in fiera.

TARIFFE

Art. 9 - Tassa d'iscrizione: è pari a € 200,00 ed include: Biglietti Invito Clientela, allacciamento ed erogazione energia elettrica con consumo 1 Kw, pubblicità generale della Manifestazione, inserimento nel Catalogo Ufficiale, accesso wi-fi, verifica impianto elettrico Espositore, verifica materiali di allestimento, sorveglianza antincendio, vigilanza generica notturna e diurna, pulizia delle aree comuni.

Area Espositiva: Il canone per l'area espositiva nuda è: - per gli Espositori di prodotti, piccole attrezzature e servizi: € 40,00/Mq fino a 32 Mq; € 36,00/Mq per la superficie eccedente; - per gli Espositori di macchine agricole e grandi impianti per la zootecnia: € 28,00/Mq. (Area Minimo di 64 Mq.); - per gli Espositori dell'area esterna: € 15,00/Mq; - per il bestiame in area strutturata coperta ed attrezzata € 50,00 al metro lineare di posta.

Preallestimento: gli Espositori possono prenotare direttamente all'Organizzatore due tipologie di allestimento il cui costo sarà inserito all'interno del contratto di partecipazione e conteggiato nella fattura a saldo di partecipazione:

- Preallestito Base al costo di € 25,00/Mq. comprensivo di pareti perimetrali in legno tamburato, alogene da 300 watt nella misura di 1 ogni 8 Mq., quadretto elettrico standard con ciabatta multipresa (Moquette Non Compresa*)

- Preallestito Extra al costo di € 35,00/Mq. comprensivo di pareti perimetrali in legno tamburato, colonne e fascione, ripostiglio 1x1, alogene da 300 watt nella misura di 1 ogni 8 Mq., quadretto elettrico standard con ciabatta multi-presa (Moquette Non Compresa*)

* Il costo del supplemento della moquette posata a terra è di € 5,00/Mq.

Servizi Accessori - A richiesta di ciascun Espositore potranno essere messi a disposizione i seguenti servizi a pagamento:

- allacciamento energia elettrica monofase al costo di € 40,00 per ogni unità in kw/h di consumo (oltre al 1 Kw già previsto);

- allacciamento elettrico in trifase (forza motrice 380 V), fino a 5 Kw al costo di € 80,00 per ogni unità in kw/h di consumo;

- allacciamento idrico con consumo di acqua potabile (lavello escluso) al costo di € 100,00;

- impianto elettrico certificato comprensivo di n. 2 Alogene e una ciabatta multi-presa al costo di € 70,00

Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerare oltre IVA.

I Servizi Accessori devono essere prenotati almeno 10 giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

VENDITA MERCI - ESPOSIZIONE DI ANIMALI

Art. 10 - Gli Espositori possono promuovere e vendere i prodotti indicati nel Contratto di Partecipazione solo all'interno della propria area espositiva e durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione. La vendita deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia. L'autorizzazione per la vendita e la degustazione in fiera di cibi o bevande sarà subordinata alla normativa in vigore al momento dello svolgimento della Manifestazione e a discrezione dell'Organizzatore. Agli Espositori non è concesso fornire servizi di ristorazione o bar. In riferimento ai prodotti e alle merci esposte, nessuna esclusiva per qualsiasi titolo o ragione può essere pretesa dall'Espositore.

Gli espositori che espongono animali in fiera dovranno uniformarsi alle norme riportate nel regolamento particolare e alle norme sanitarie allegato al presente regolamento, conformandosi alle eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall'Organizzatore o dal personale ATS presente in fiera. L'Espositore si impegna a non sottoporre gli animali presenti in fiera a stress acustici o visivi o a qualsiasi altro tipo di maltrattamento per tutta la durata della Manifestazione. L'inosservanza di tali norme comporterà l'allontanamento immediato dell'Espositore inadempiente dalla Manifestazione. L'Espositore si impegna a tenere indenne l'Organizzatore, manlevandolo, da ogni danno che gli dovesse derivare a causa delle predette violazioni. L'Espositore in ogni caso sarà tenuto a versare all'Organizzatore i corrispettivi convenuti nel Contratto di Partecipazione.

PIANTINA MANIFESTAZIONE - ELENCO ESPOSITORI ONLINE

Art. 11 - L'Organizzazione provvederà, sia direttamente che a mezzo di apposita agenzia o società autorizzata, alla stampa e alla diffusione della Piantina della Manifestazione ove saranno indicati il nome dell'Espositore, la posizione all'interno della Manifestazione e la merceologia oggetto di esposizione, nonché alla pubblicazione on line dell'elenco degli espositori con indicazione anche dei corsi e delle dimostrazioni organizzati presso lo stand durante la Manifestazione, come da indicazione fornita dall'Espositore nel modulo allegato. L'Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni commessi nella

compilazione del Piantina Ufficiale della Manifestazione e nell'elenco online e si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le iscrizioni tutte le volte che lo riterrà utile.

PULIZIA AREE COMUNI - PENALE

Art. 12 - L'Organizzatore provvederà a far eseguire il servizio di raccolta e sgombrò rifiuti dalle aree di passaggio e di servizio comune. A tal proposito, però, si fa obbligo agli Espositori, cui compete la pulizia degli spazi avuti in esclusiva assegnazione, di evitare tassativamente di aggravare il già oneroso servizio, depositando materiali di rifiuto e di imballaggio nelle aree comuni. La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del D. Lgs. 22/1997 così come successivamente modificato ed integrato. Qualora l'Espositore contravvenga a tale obbligo è prevista a suo carico una penale di € 500,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

PASS E BIGLIETTI INVITO

Art. 13 - Ogni Espositore ha diritto a: - n. 3 pass ingresso espositore per il primo stand, più eventuali in aggiunta sulla base dell'ampiezza dello stand. Ogni pass vale per l'ingresso in fiera di una persona nel periodo di allestimento e disallestimento nonché l'ingresso un'ora prima dell'apertura al pubblico durante il periodo di svolgimento della Manifestazione; - n. 2 pass auto per il primo stand, più eventuali in aggiunta sulla base dell'ampiezza dello stand fino ad esaurimento posti; - n. 25 biglietti invito clientela ad ingresso gratuito e n. 50 biglietti invito clientela a tariffa ridotta ogni 16 Mq. (il loro valore di 0,10 € cad. viene evidenziato a parte nella fattura di saldo sebbene l'importo sia compreso nella tassa di iscrizione, dalla quale sono dedotti). Eventuali biglietti invito aggiuntivi potranno essere richiesti e concessi al costo di € 2,00 cad + iva.

PUBBLICITÀ

Art. 14 - Oltre alla pubblicità assicurata a ciascun espositore nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione che sarà consultabile sul sito Ufficiale della Manifestazione www.fieradisantalessandro.it, l'Organizzatore curerà una campagna promozionale volta a promuovere la Manifestazione in tutta l'area vicina alla sede della manifestazione.

Gli espositori, che desiderano adottare autonome forme di promozione della propria ditta o dei propri prodotti, potranno rivolgersi direttamente all'Organizzatore ovvero all'agenzia pubblicitaria da questo incaricata ed affidare ad essa dietro corrispettivo, il compito di promuovere l'immagine della propria impresa. A tale proposito si specifica che nessun espositore, senza il consenso dell'Organizzatore, potrà usare, per la propria pubblicità all'interno della fiera, spazi diversi da quelli assegnatigli. In ogni caso gli espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse relative alla pubblicità adottata, inclusi i diritti d'autore alla SIAE. Non è consentito esporre cartelli scritti a mano. L'espositore si impegna a manlevare l'Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile all'attività di promozione pubblicitaria.

Art. 15 - L'Organizzatore e Bergamo Fiera Nuova s.p.a. rivendicano la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di denominazione della Manifestazione in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle ed inibiscono a chiunque il diritto d'uso senza il proprio preventivo consenso scritto.

Art. 16 - L'Espositore, con la sottoscrizione del presente Regolamento di Partecipazione, acconsente all'Organizzatore di riprendere con immagini (foto e video) il proprio stand ed i relativi prodotti esposti durante la Manifestazione e di procedere alla relativa pubblicazione digitale e/o cartacea (ad es.: canali social, riviste di settore, sito internet etc...) per finalità promozionali dello stesso Organizzatore.

ASSEGNAZIONE STAND

Art. 17 - L'Organizzazione assegna agli Espositori gli stand compatibilmente con la disponibilità degli spazi e comunque a proprio insindacabile giudizio, tenendo in considerazione le esigenze organizzative, di sicurezza e le finalità della Manifestazione. L'Organizzatore provvederà a garantire la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro individuando altresì un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti. Per esigenze tecniche, merceologiche o di qualsiasi altra natura l'Organizzatore si riserva la facoltà di cambiare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo l'invio della fattura e durante l'allestimento, l'ubicazione dello spazio già concesso, di aumentarne o ridurne la dimensione e comunque di apportare all'area già concessa qualsiasi modifica necessaria alla migliore organizzazione della Manifestazione. L'Espositore non può pretendere il risarcimento di alcun danno per le conseguenze derivanti da tale assegnazione. In ogni caso l'Espositore sarà tenuto al pagamento dell'area effettivamente concessa.

Art. 18 - Sono rigorosamente vietati la cessione ed il subaffitto anche parziale o temporaneo degli stand, anche se a titolo gratuito. Gli Espositori partecipanti alla Manifestazione non potranno ospitare, neanche a titolo gratuito, marchi o articoli non compresi nell'elenco specificato nel Contratto di Partecipazione o di cui l'Espositore non è autorizzato alla vendita; è altresì vietato ogni richiamo pubblicitario fatto per conto di altra ditta.

ALLESTIMENTO STAND

Art. 19 - Gli Espositori sono tenuti a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento almeno un mese prima dell'inizio della Manifestazione indipendentemente dall'altezza di sviluppo e dalle strutture utilizzate; resta inteso che in caso di prenotazione dell'allestimento direttamente al Fornitore Ufficiale della Manifestazione, sarà lo stesso a provvedere a tale obbligo. Gli Espositori, salvo specifiche deroghe approvate dall'Organizzatore, potranno accedere alla fiera per le operazioni di allestimento Giovedì 31 Agosto 2023 dalle 8 alle 19. È concesso agli Espositori di ultimare le operazioni di rifinitura e di introdurre attrezzature e merci di dimensioni ridotte anche nella giornata di Venerdì 1 Settembre dalle 8 alle 13.

Nessuna deroga sarà concessa: gli stand, che non saranno presi in consegna dai legittimi assegnatari entro le ore 8 di Venerdì 1 Settembre, s'intenderanno abbandonati e messi a disposizione dell'Organizzatore che potrà disporre nel modo che gli apparirà più opportuno e non dovrà rimborsare alcunché all'Espositore. Quest'ultimo è tenuto in ogni caso a versare all'Organizzatore il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nell'area espositiva assegnatagli. Gli Espositori devono preventivamente segnalare le esigenze di fornitura di energia elettrica notturna per il mantenimento della merce esposta. In ogni caso l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per la perdita o il deterioramento delle merci esposte.

Art. 20 - Gli Espositori devono provvedere, a loro cura e spese, alla manutenzione e pulizia dei propri spazi espositivi per tutta la durata della Manifestazione; essi devono, inoltre, lasciare visibili i materiali esposti durante l'orario di apertura al pubblico e non devono assolutamente impedire o ridurre, con qualsiasi mezzo, la visibilità degli altri Espositori. L'Organizzatore esige che gli Espositori allestiscano le aree loro assegnate nel modo più funzionale e decoroso possibile, oltre che nel rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, igiene, agibilità e sicurezza.

L'Espositore che, per qualsiasi motivo, durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione, lasci chiuso il proprio stand, dovrà versare all'Organizzatore la somma di € 50,00 (per ogni ora di chiusura) a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 21 - L'Organizzatore esige che gli Espositori allestiscano le aree loro assegnate nel modo più funzionale e decoroso possibile, oltre che nel rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza, igiene, agibilità e sicurezza. L'allestimento degli stand dovrà essere realizzato conformemente alle vigenti disposizioni tecniche di legge ed eseguito con la massima attenzione e diligenza mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti e le procedure antinfortunistiche previste dalla normativa in vigore. L'Organizzatore si riserva di far eseguire a spese e cura dell'Espositore quelle modifiche che a proprio insindacabile giudizio siano necessarie a tali scopi. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico dell'Espositore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto espressamente esonera e si impegna a manlevare l'Organizzatore per i danni eventualmente derivanti a sé medesimo e a terzi da difetti degli allestimenti. L'Espositore, in caso di incuria nella manutenzione dello stand, può incorrere, a discrezione dell'Organizzatore nella revoca dello spazio espositivo assegnatogli. Per gli Espositori di bestiame si applicano le norme del Regolamento Particolare allegato.

Art. 22 - È assolutamente vietato praticare fori nelle pareti, nei pavimenti e modificare le strutture dell'Organizzatore. Gli allestimenti devono essere autoportanti e non devono in alcun modo essere ancorati alle strutture fisse dell'Organizzatore.

CLAUSOLA PENALE: la violazione della disposizione che precede comporta per l'Espositore la corresponsione della somma di € 500,00 a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Organizzatore al risarcimento del maggior danno. L'Espositore contestualmente alla presa di possesso dello spazio espositivo deve verificare l'integrità delle strutture, fisse e non, affidate alla propria custodia. In tale occasione qualora rilevi che tali strutture risultino anche solo lievemente danneggiate ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Organizzatore.

Art. 23 - Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento degli spazi espositivi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, moquette, ecc.) deve essere rispondente alla classe di reazione al fuoco imposta per legge nei locali di pubblico spettacolo e certificata sulla base delle procedure e delle prove stabilite dal Ministero dell'Interno. Pertanto, per l'allestimento degli stand dovranno essere utilizzati solo materiali incombustibili o appartenenti alla classe di reazione al fuoco previsti dai D.M. 6/07/1983, 26/06/1984, 25/08/1984.

L'Espositore è tenuto a consegnare all'Organizzatore, prima dell'inizio della Manifestazione, copia dei certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno (attestanti le classi di reazione al fuoco dei materiali adottati) e la dichiarazione attestante la conformità ai certificati predetti. In particolare, si fa presente che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, i materiali di rivestimento del pavimento e/o delle pareti devono appartenere alla classe dei materiali incombustibili o alla classe di reazione al fuoco 1. L'inosservanza delle predette norme e di quelle riportate in materia dal Quaderno Espositori (consultabile al link <https://file.bergamofiera.it/PromoBerg/2022/6-QEaprile2022.pdf>) concede all'Organizzatore il diritto di adottare provvedimenti cautelativi che potranno comportare l'ingiunzione di smobilitazione del posteggio o la dichiarazione di non agibilità dello stesso.

Art. 24 - Ai sensi del D.Lgs 81/08, l'Espositore dichiara di conoscere e si impegna ad attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel proprio stand e/o che intervengono per proprio mandato all'interno del quartiere fieristico. L'Espositore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi predisposto dall'Organizzatore, contenuto nel Quaderno Espositori consultabile on line al link <https://file.bergamofiera.it/PromoBerg/2022/6-QEaprile2022.pdf>. L'Espositore dichiara, altresì, di conoscere i rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico, le problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla viabilità e alla logistica all'interno del quartiere fieristico e alle disposizioni in caso di incendio o di pericolo. L'Espositore si impegna a segnalare all'Organizzatore i rischi specifici legati alla propria attività. L'Espositore si impegna inoltre a: - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi per la sicurezza e la salute a cui si espongono nel svolgere le attività all'interno dello stand; - comunicare, a tutti coloro che operano nel proprio stand, i rischi di interferenza (che gli saranno comunicati direttamente dall'Organizzatore) con i lavori di altre imprese che si svolgono in contemporanea al proprio all'interno del quartiere fieristico; - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiamerà ad operare all'interno del proprio stand.

OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI ANTINCENDIO CHE GLI ESPOSITORI DEVONO OSSERVARE: (D.M. 10.03.1998 all. VII – punto 7.2)

Tutti gli Espositori devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all'interno del polo fieristico ed in particolare devono segnalare all'Organizzatore le seguenti anomalie: - malfunzionamento del quadro elettrico di proprio utilizzo; - danneggiamenti alle attrezzature antincendio; - presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga; - mancato rispetto del divieto di fumare.

In condizioni di emergenza gli Espositori devono: - attuare le procedure d'evacuazione vigenti senza creare panico o intralciare l'operato delle squadre di soccorso interne ed esterne; - astenersi dall'intraprendere qualsiasi operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi. L'Espositore si impegna a rispettare le norme in materia di diritto del lavoro, impiegando all'interno del proprio stand personale regolarmente assunto.

ENERGIA ELETTRICA

Art. 25 - Gli impianti elettrici degli espositori dovranno essere realizzati a regola d'arte in conformità a quanto riportato nelle disposizioni normative vigenti (Legge 186/68, D.M. n. 37 del 22.01.08, Norma CEI 64- 8 e 64-8 sez. 711 s.m.i.) e dovranno essere in ogni caso rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo si ricorda che non è consentito realizzare impianti elettrici con prolunghe dal punto di presa fornito dall'Ente, gli impianti elettrici devono essere calcolati e progettati da tecnico competente, inoltre le giunte ove progettate devono essere contenute in scatola chiusa o realizzate con prese specifiche, a norma.

L'ESPOSITORE DEVE CONSEGNARE ALL'ORGANIZZATORE COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLE NORME VIGENTI AI SENSI DEL DM 37/08 AD IMPIANTO E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE. L'espositore è in ogni caso l'unico soggetto responsabile del proprio impianto elettrico e manleva, sin d'ora, l'Organizzatore da ogni responsabilità in merito.

Art. 26 - L'espositore autorizza l'Organizzatore ad eventuali verifiche del proprio impianto elettrico da parte di un professionista di sua fiducia e si impegna ad attenersi a sue eventuali indicazioni. L'Espositore si impegna a non modificare l'impianto dopo tale verifica.

VIGILANZA, DANNI, ASSICURAZIONI

Art. 27 - Gli espositori dovranno provvedere alla sorveglianza e alla custodia delle aree espositive loro assegnate durante gli orari di apertura al pubblico della Manifestazione e durante i periodi di allestimento e di smantellamento. L'espositore dovrà anche provvedere affinché, nella propria area espositiva, ci sia sempre personale in grado di rispondere alle richieste dei visitatori.

Art. 28 - Gli espositori si impegnano a manlevare l'Organizzatore, assumendosi ogni responsabilità, per tutti i danni cagionati a cose e/o a terzi da loro stessi, dai loro animali, dai loro prodotti, allestimenti, impianti elettrici e idrici, costruzioni, montaggi pubblicitari, mezzi di trasporto, dal proprio personale, dalle cose prese a noleggio. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o a cose, da chiunque e comunque provocati.

Art. 29 - L'Organizzatore, che non assume alcun obbligo di custodia delle merci, degli animali e dei materiali di allestimento degli espositori, declina ogni responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti. L'Organizzatore invita, pertanto, gli espositori a stipulare apposite polizze.

DISPOSIZIONI PER AGIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 30 - L'Espositore si impegna a realizzare, a proprio carico, le opere che, a giudizio dell'Organizzatore e della Commissione Provinciale di Vigilanza, siano necessarie a rendere lo spazio espositivo e gli allestimenti agibili e sicuri. Nel caso in cui lo stesso non realizzi tali opere sarà estromesso immediatamente dalla Manifestazione, senza che gli sia riconosciuto alcun risarcimento o rimborso.

DIVIETI

Art. 31 - Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento Generale, agli Espositori è assolutamente vietato:

- sostare con gli automezzi all'interno del perimetro della Manifestazione durante gli orari di apertura della stessa;
- ostruire il suolo adibito a calpestio, l'area riservata al transito dei mezzi di soccorso e l'accesso alle uscite di sicurezza;
- introdurre merci di qualsiasi natura durante le ore di apertura al pubblico della Manifestazione;
- depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori della propria area;
- diffondere e distribuire stampati, opuscoli o qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico al di fuori della propria area;
- smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della Manifestazione;
- effettuare i lavori nella propria area espositiva durante l'apertura al pubblico della Manifestazione;
- appiccicare fuochi, utilizzare fiamme libere o sostanze in ignizione, introdurre materiale esplosivo, bombole di gas liquido, prodotti detonanti, nocivi o maleodoranti o comunque suscettibili di arrecare danno o molestia a terzi;
- movimentare o mettere in movimento prodotti, merci e macchinari, se non negli orari destinati all'allestimento e smontaggio, comunque mai in presenza di pubblico o altre persone nelle vicinanze.

MACCHINARI IN MOVIMENTO - FUNZIONAMENTO

Art. 32 - I macchinari oggetto di esposizione e quelli deputati all'allestimento degli stand possono essere messi in funzione solo nell'orario prestabilito e previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore. L'autorizzazione è concessa ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore e non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità a carico dello stesso. L'Espositore nel mettere in funzione i macchinari deve scrupolosamente attenersi alle prescrizioni regolamentari dettate dall'Organizzatore, nonché alle normative previste da leggi e regolamenti in materia; in particolare l'Espositore dovrà provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile e mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a prevenire incendi e infortuni, attenuare rumori, eliminare cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas e di liquidi. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericolo né arrecare molestia.

E' fatto assoluto divieto di: lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con il carburante nel serbatoio; ricaricare le batterie all'interno dei padiglioni; lasciare le batterie con i morsetti attaccati durante la permanenza all'interno dei padiglioni. L'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l'uso dei macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino inconvenienti di carattere tecnico o ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio di un pericolo a cose e/o a persone. L'Espositore esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per danni cagionati in seguito all'utilizzo dei macchinari e si impegna a tenerlo totalmente indenne da ogni richiesta di risarcimento danni cagionati a persone e/o a cose.

AREA ESTERNA: Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e delle macchine complesse dovranno avvenire nell'area appositamente assegnata ad ogni Espositore, che per l'occasione dovrà essere opportunamente recintata. Durante tali operazioni gli Espositori dovranno vigilare affinché non si verifichino situazioni di pericolo per sé o per terzi.

DURANTE L'APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE È ASSOLUTAMENTE VIETATO MOVIMENTARE I MACCHINARI E CONDURRE I CAPI DI BESTIAME ALL'ESTERNO DELLE AREE A LORO RISERVATE.

SMONTAGGIO E USCITA MERCI

Art. 33 - Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti nonché l'asportazione dei materiali esposti dovrà avvenire secondo il seguente calendario: Domenica 3 Settembre dalle 19 (fine Manifestazione) alle 20.30 (per le merci di dimensione ridotta), Lunedì 4 e Martedì 5 Settembre dalle 8 alle 19, salvo diversa disposizione. L'Espositore dovrà pertanto presidiare il proprio spazio espositivo fino alle 20.30 di Domenica 4 Settembre. Per gli Espositori di bestiame vige Regolamento Particolare allegato. L'Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dagli espositori nei termini prescritti, non assumendo alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall'ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dall'Organizzatore, accreditato a favore dell'Espositore.

Salvo diversa disposizione, gli Espositori dovranno ritirare presso la Segreteria Organizzativa il "buono uscita merci" che verrà rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione di tutti i corrispettivi dovuti. L'Espositore riconosce all'Organizzatore il diritto di ritenere le merci esposte, finché non siano stati interamente versati gli importi dovuti. L'Organizzatore si riserva la facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dall'Espositore nei termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico dell'Espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall'ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta, ed il ricavato, al netto di ogni spesa sostenuta dall'Organizzatore, accreditato a favore dell'Espositore. Per i materiali oggetto di ritenzione e per quelli non ritirati dagli Espositori, l'Organizzatore non assume alcun obbligo di custodia.

RIMBORSO

Art. 34 - Solo in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per doloso comportamento dell'Organizzatore è riconosciuto agli espositori il diritto al rimborso dell'intero canone di partecipazione versato, ma non potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte dell'espositore, dei suoi danti e/o aventi causa e/o di terzi. Nessuna responsabilità, rimborso e/o indennizzo sono previsti in caso di mancata esecuzione della Manifestazione per fatti colposi, anche se imputabili all'Organizzatore, o per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi o da forza maggiore.

Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l'apertura sia sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi o imprevedibili di qualsiasi specie o natura, non compete all'espositore o ai suoi aventi e/o danti causa alcuna pretesa o diritto al risarcimento danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Manifestazione o per l'allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo.

Nessun rimborso è previsto inoltre in caso di modifica del periodo di svolgimento della Manifestazione e/o in caso di modifica della sua durata e/o di modifica delle date di apertura e chiusura della Manifestazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento Generale. In tali casi l'Espositore è comunque tenuto al versamento dell'intero corrispettivo previsto in contratto.

RECESSO

Art. 35 - L'Organizzatore potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento purché prima dell'inizio della Manifestazione. In tal caso l'Organizzatore sarà tenuto a corrispondere all'Espositore tutte le somme già da lui versate per la partecipazione alla Manifestazione, mentre nulla gli dovrà essere riconosciuto a titolo di risarcimento o di indennizzo. L'Espositore, che per motivi sopravvenuti recede dal presente contratto, sarà tenuto a corrispondere a Promoberg l'intero importo ivi previsto oltre agli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nella propria area espositiva, a titolo di corrispettivo per il diritto di recesso; è in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Manifestazione per effetto di tale rinuncia.

L'Organizzatore ha la facoltà in caso di abbandono, revoca, dichiarazione di non agibilità, estromissione, recesso ed esclusione di disporre liberamente degli spazi espositivi assegnati agli Espositori, senza che ciò precluda o limiti il proprio diritto di richiedere il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi convenuti per i servizi aggiuntivi già attivati. L'Organizzatore ha la facoltà in caso di revoca, abbandono, incuria, dichiarazione di non agibilità, estromissione, recesso e esclusione di cui rispettivamente agli articoli 10, 19, 21, 23, 30, 35 e 38 di disporre liberamente degli spazi espositivi assegnati agli espositori, senza che ciò precluda o limiti il proprio diritto di richiedere il corrispettivo convenuto nel Contratto di Partecipazione, oltre che gli importi convenuti per i servizi aggiuntivi già attivati.

PAGAMENTO E GARANZIA

Art. 36 - Gli Espositori dovranno versare il saldo del corrispettivo indicato in calce al Contratto, nonché le somme dovute per le eventuali prestazioni accessorie confermate successivamente alla sottoscrizione del contratto, entro e non oltre il **28 Agosto 2023**. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 d.lgs. 231/02. I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario (i riferimenti per il bonifico sono riportati in calce al Contratto di Partecipazione). **Non sarà consentito l'allestimento degli stand agli espositori che non avranno provveduto al saldo di quanto dovuto. L'organizzazione vieterà agli espositori insolventi di accedere al perimetro della Manifestazione.**

SOLVE ET REPETE

Art. 37 - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 C.C. gli Espositori non potranno sollevare contestazioni o eccezione all'Organizzatore prima di aver versato integralmente tutti gli importi dovuti per la partecipazione alla Manifestazione e gli oneri per i servizi accessori.

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

Art. 38 - In caso di inadempimento, anche parziale, di un precetto normativo contenuto nel presente Regolamento, l'Organizzatore si riserva il potere di escludere immediatamente dalla Manifestazione l'Espositore inadempiente senza riconoscergli alcun rimborso. L'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alle rassegne successive gli Espositori che abbiano avuto controversie con l'Organizzatore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39 - Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari l'Organizzatore può assumere impegni validi solo attraverso i propri dirigenti o le persone da loro espressamente delegate per iscritto.

Art. 40 - Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto all'Organizzatore entro e non oltre il giorno della chiusura della Manifestazione.

Art. 41 - L'Organizzatore si riserva la facoltà di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni ritenute opportune al fine di meglio regolare la Manifestazione ed i relativi servizi. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

Art. 42 - Per qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente Contratto, le parti stabiliscono di voler applicare la legge italiana e convengono di derogare alla competenza territoriale prevista dalla legge in favore del foro di Bergamo. L'Espositore elegge il proprio domicilio legale in Bergamo presso la sede operativa dell'Organizzatore.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI “PERSONALI” NEL RAPPORTO CON GLI ESPOSITORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(General Data Protection Regulation “GDPR”)**

Con la firma del presente regolamento di Partecipazione, l'Espositore dichiara di aver preso atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al link http://file.bergamofiera.it/PromoBerg/2018/Documenti-Privacy/espositori/INFORMATIVA_ESPOSITORI.pdf

Per approvazione del predetto Regolamento Generale e per presa visione dell'informativa privacy

L'Espositore
Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente e per iscritto le clausole contenute nel presente Regolamento Generale agli articoli numero.: 3 (Organizzazione della Manifestazione), 6 (Condizioni di Ammissione alla Manifestazione), 8 (Rappresentanti), 10 (Vendita merci - Esposizione Animali – allontanamento in caso di trasgressione) 11 (Catalogo Ufficiale), 12 (Pulizia Aree Comuni - Penale), 14 (Pubblicità), 15 (Marchi distintivi), 16 (Diritto di riproduzione fotografica e video in favore Organizzatore), 17 (Assegnazione Stand), 18 (Cessione e Subaffitto), 19 (Allestimento Stand- e Fornitura Energia Elettrica Notturna), 21 (Allestimento Stand - Statica Allestimenti), 22 (Divieto di Modificare Strutture Organizzatore e clausola Penale), 23 (Materiali di Allestimento), 24 (Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), 25 (Impianti Elettrici), 27 (Custodia), 28 (Responsabilità), 29 (Assicurazione) 30 (Agibilità e Sicurezza), 32 (Macchinari in Movimento), 33 (Diritto di Ritenzione), 34 (Rimborso), 35 (Recesso), 36 (Interessi di Mora), 37 (Solve et Repete), 39 (Esclusione dalla Manifestazione), 40 (Reclami), 41 (Nuove Norme), 42 (Competenza Autorità Giudiziaria).

TIMBRO E FIRMA _____

L'ESPOSITORE E' TENUTO A INVIARE UNITAMENTE ALLA PRESENTE UNA COPIA AGGIORNATA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO